

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2653 di lunedì 20 giugno 2011

Sulle modalità di misurazione del rumore

La Corte di Giustizia UE in una recente sentenza ha espresso il proprio parere sul rispetto dei limiti di esposizione dei lavoratori al rumore. Il DdL deve ridurre il rumore alla fonte senza tenere conto dell'attenuazione dei DPI. Di G.Porreca.

Corte di Giustizia Europea, Sez. VII - Sentenza del 19 maggio 2011 «Direttiva 2003/10/CE ? Valori di esposizione ? Rumore ? Protezione dell'udito ? Effetto utile»

Commento a cura di G. Porreca

Bari, 20 Giu - E' importante questa sentenza della Corte di Giustizia UE, chiamata ad esprimere il proprio parere in relazione ad una sentenza emessa dal Tribunale Superiore di Giustizia di Castilla e Leon (Spagna) e relativa ad una controversia sorta fra due lavoratori di un'azienda ed il proprio datore di lavoro, perché fornisce utili indirizzi sulle modalità di misurazione del rumore nei luoghi di lavoro. Secondo la stessa, infatti, il livello di esposizione giornaliera al rumore superiore agli 85 dB(A) dei lavoratori va misurato senza tenere conto dell'attenuazione dei DPI ed il datore di lavoro ha anzi l'obbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre alla fonte tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A) misurato senza tenere conto dei DPI.

Il caso ed il ricorso alla Corte di Giustizia UE

Il caso riguarda un procedimento avviato da due lavoratori, addetti all'esercizio di una tagliatrice automatica in un'azienda esercente un'attività di produzione di materiali pietrosi, nei confronti del loro datore di lavoro. Nel corso degli accertamenti era risultato che nell'arco della giornata lavorativa il livello di rumore al quale erano esposti i lavoratori superava il valore medio giornaliero di 85 dB(A) per cui l'azienda, per porre rimedio a tale situazione, aveva dotato gli stessi di un dispositivo individuale di protezione dell'udito grazie al quale l'esposizione giornaliera al rumore si era attenuata ad un livello inferiore agli 80 dB(A).

I lavoratori, ai sensi dell'art. 27 del loro contratto collettivo, hanno chiesto il versamento di un'indennità salariale, in ragione della gravosità delle condizioni del loro posto di lavoro, in quanto esposti a un livello di rumore superiore al valore medio giornaliero di 85 dB(A) ed hanno fatto quindi ricorso al competente Tribunale per la legislazione in materia sociale. Le loro domande sono state però respinte dal Tribunale il quale ha dichiarato che l'azienda rispettava il regio decreto 286/2006 di recepimento della direttiva 2003/10. Secondo il giudice del Tribunale stesso, infatti, per stabilire se le condizioni del posto di lavoro fossero da ritenere gravose si doveva tenere conto dell'effetto di attenuazione del rumore prodotto dal dispositivo individuale di protezione dell'udito.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD053] ?#>

I lavoratori hanno così impugnato la sentenza dinanzi al giudice del rinvio il quale ha sostenuto che il rigetto delle domande dei ricorrenti nei procedimenti avviati presso il Tribunale era conforme alla giurisprudenza vigente secondo la quale, al fine di stabilire se il lavoratore fosse soggetto a condizioni gravose sul posto di lavoro, occorre tenere conto dell'attenuazione del rumore prodotta dal dispositivo individuale di protezione dell'udito. Secondo il giudice del rinvio, infatti, tale giurisprudenza, che interpreta la nozione di «gravosità» alla luce della direttiva 2003/10 e del diritto nazionale che la recepisce, desume che l'obiettivo da raggiungere è la protezione del lavoratore dai rischi alla salute connessi a un'effettiva esposizione al rumore per cui ne conseguirebbe un'assenza di gravosità nel caso in cui una protezione individuale dell'udito consenta di ridurre il rumore che

perviene all'orecchio a un livello inferiore agli 80 dB(A). Dopo le decisioni del giudice di rinvio il caso è stato portato all'attenzione della Corte di Giustizia UE.

Le decisioni della Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia UE al termine del dibattimento ha sostenuto nella sua sentenza che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 febbraio 2003, 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 giugno 2007, 2007/30/CE, deve essere interpretata nel senso che un datore di lavoro nella cui impresa il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore è superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto degli effetti dell'utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell'udito, non adempie agli obblighi derivanti da tale direttiva mettendo semplicemente a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione dell'udito che consentono di ridurre l'esposizione giornaliera al rumore al di sotto degli 80 dB(A), poiché tale datore di lavoro ha l'obbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell'effetto dell'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione dell'udito.

Tale interpretazione della direttiva 2003/10, ha sostenuto ancora la Corte di Giustizia UE, è corroborata dal decimo 'considerando' della stessa direttiva, secondo il quale, basandosi sul concetto di prevenzione, i rischi devono essere ridotti in via prioritaria alla fonte e secondo il quale **le misure di protezione collettiva hanno priorità rispetto alle misure di protezione individuale.**

La Corte di Giustizia UE ha quindi concluso dichiarando testualmente che:

"La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 febbraio 2003, 2003/10/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 giugno 2007, 2007/30/CE, deve essere interpretata nel senso che un datore di lavoro nella cui impresa il livello di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore è superiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto degli effetti dell'utilizzo di dispositivi individuali di protezione dell'udito, non adempie agli obblighi derivanti da tale direttiva mettendo semplicemente a disposizione dei lavoratori siffatti dispositivi di protezione dell'udito che consentono di ridurre l'esposizione giornaliera al rumore al di sotto degli 80 dB(A), poiché tale datore di lavoro ha l'obbligo di applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre tale esposizione al rumore a un livello inferiore agli 85 dB(A), misurato senza tenere conto dell'effetto dell'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione dell'udito".

Corte di Giustizia Europea, Sez. VII - Sentenza del 19 maggio 2011 «Direttiva 2003/10/CE ? Valori di esposizione ? Rumore ? Protezione dell'udito ? Effetto utile»

Non è consentita la riproduzione del presente articolo ai sensi della Legge 633/41 e s.m.i. di cui alla Legge 248/00, anche citando la fonte.

www.puntosicuro.it